



Roma, 21 marzo 2014

Al Ministro della Salute

Ai Presidenti delle Regioni

Agli Assessori Regionali della Salute

Agli OMCeO Provinciali

LORO SEDI

OGGETTO: Incompatibilità tra incarichi di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e cessazione di rapporto di dipendenza con il SSN.

PREMESSO

- che l'Accordo Collettivo Nazionale vigente per il comparto della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità del 23 marzo 2005 e smi, non dispone alcuna forma di incompatibilità tra la titolarità di pensione di anzianità in qualità di medico dipendente in quiescenza e l'affidamento di incarico di medicina specialistica ambulatoriale;
- che tuttavia il Legislatore, con l'art. 25 della L. 23 Dicembre 1994, n. 724 aveva già inteso precludere l'affidamento di incarichi "*di consulenza, collaborazione, studio e ricerca*" ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che tuttavia dispongono dei requisiti contributivi per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità;
- che ad oggi, la volontà di limitare ulteriormente il campo degli incarichi di "*studio e di consulenza*" affidati ad ex dipendenti collocati in quiescenza è sancita con l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 che recita: "*È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche*

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com Tel: 3282861716 - 3394143758



amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (nonché alle autorità) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”, convertito in seguito in legge con L. 7 Agosto 2012, n. 135;

- che il combinato disposto delle due norme citate prefigura una chiara volontà di limitare l'affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica Amministrazione;
- che la nota del Ministero dell'Economia del 7 Gennaio 2014 (MEF-RGS Prot. 104123 del 16/12/2013 U), afferma che “*non sembrano dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente*”, aggiungendo che “*tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzano nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica*”;

CONSIDERATO

- che le Aziende Sanitarie continuano ad assegnare incarichi di studio e di consulenza, come convenzione pubblica del SSN, a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, contravvenendo così all'art. 5, comma 9 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, attuale L. del 7 Agosto 2012, n. 135;
- che nel nostro ordinamento le norme corporative, tra le quali si possono collocare gli accordi collettivi nazionali, sono state abrogate dalle fonti del diritto e che la *consuetudine*, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, è ammessa solo *secundum legem* e *praeter legem* non, dunque, *contra legem* e che, nella scala gerarchica delle fonti, è collocata

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com Tel: 3282861716 - 3394143758



all'ultimo gradino, al di sotto delle fonti primarie, dei regolamenti governativi, dei regolamenti ministeriali e di quelli di altri enti pubblici;

- che l'assegnazione dei suddetti incarichi secondo tale consuetudine, quindi, oltre ad essere *contra legem*, limita l'ingresso delle giovani professionalità mediche nel mondo del lavoro e ne impedisce, conseguentemente, la progressione nelle varie graduatorie della medicina specialistica ambulatoriale contribuendo ad aggravare le difficoltà occupazionali in atto vissute dalle nuove generazioni.

In relazione a quanto premesso e considerato, l'Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.) con la presente

CHIEDE

l'autorevole intervento del Ministero della Salute, delle Regioni e degli organi di controllo sulle ASL e sui Comitati Consultivi Zonali della medicina specialistica ambulatoriale, al fine di richiamare il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (legge del 7 Agosto 2012 n. 135, D.L. del 6 Luglio 2012 n. 135), e di regolamentare chiaramente, laddove ve ne fosse necessità, l'incompatibilità e quindi l'obbligo di scelta tra l'attività di medico convenzionato con il S.S.N. e il trattamento pensionistico per anzianità di medici già dipendenti del S.S.N., oltre che disporre che le convenzioni vengano attribuite esclusivamente secondo il punteggio maturato ai sensi della normativa vigente, evitando la prassi diffusa di riservare corsie preferenziali ai medici in quiescenza a scapito delle nuove generazioni di medici.

Walter Mazzucco
Presidente Nazionale SIGM

Antonio Carnì
Coordinatore Nazionale Dipartimento Specialisti – SIGM

Presidente Nazionale

Web: www.giovanemedico.it E-Mail: presidente@giovanimedici.com Tel: 3282861716 - 3394143758